



mentre si rinuncia al recupero della somma (60%) corrisposta a titolo di anticipo in base all'accordo del 17 ottobre 1946, applicato dall'Istituto il 1° novembre u. s.

Inoltre, il recente accordo, sempre per quanto riguarda l'I.N.A. prevede che l'aumento contestualmente disposto sugli assegni familiari di carovita, in ragione di £ 650 mensili per ogni persona a carico, debba essere "conguagliato" con le indennità per persone a carico di £ 305 e con la quota proventuale della applicazione sulla indennità stessa delle percentuali di aumento stabilite dall'art. 2 dell'accordo economico del 16 giugno 1946.

Lo stesso accordo stabilisce, pure, un aumento di £ 300, con decorrenza dal 1° dicembre 1946, delle misure del concorso spese previste dall'art. 15 dell'accordo del 18 febbraio 1946.

Il Presidente ringrazia, a nome anche del Consiglio, il consigliere Chini per l'opera prestata in questa occasione